CONTRATTO DI FIDEIUSSIONE

scrittura privata (artt. 1936-1957 del codice civile)

Tra le parti:

CREDITORE (cognome e nome / denominazione)

Codice fiscale / P. IVA

Residenza / sede

FIDEIUSSORE (cognome e nome)

Codice fiscale

Residenza

DEBITORE GARANTITO (cognome e nome / denominazione)

Codice fiscale / P. IVA

Art. 1 – Oggetto

Il fideiussore si costituisce fideiussore del debitore verso il creditore, e si obbliga personalmente a garantire l'adempimento della seguente obbligazione (artt. 1936 e seguenti del codice civile):

Obbligazione garantita (contratto, data, importo, scadenze)

Art. 2 – Importo massimo e durata

Importo massimo garantito (euro, anche in lettere)

Valida fino al

La garanzia comprende il capitale e, nei limiti dell'importo massimo, interessi e spese. Oltre l'importo massimo il fideiussore non è tenuto ad alcun pagamento (artt. 1938 e 1941 c.c.).

Art. 3 – Modalità della garanzia

☐ Il fideiussore è obbligato in solido con il debitore (art. 1944, comma 1, c.c.). ☐ Si pattuisce il beneficio della preventiva escussione: il fideiussore non è tenuto a pagare prima dell'escussione del debitore (art. 1944, comma 2, c.c.).

☐ Resta fermo il termine dell'art. 1957 c.c. (il creditore deve proporre le sue istanze contro il debitore entro sei mesi dalla scadenza). ☐ Il fideiussore rinuncia al termine dell'art. 1957 c.c.

Art. 4 – Regresso, comunicazioni e foro

Il fideiussore che paga è surrogato nei diritti del creditore e ha regresso contro il debitore (artt. 1949 e 1950 c.c.). Il creditore informa il fideiussore, su sua richiesta, dell'importo residuo del debito garantito. Per quanto non previsto si applicano gli articoli 1936-1957 del codice civile.

Altri patti

Luogo e data	Il fideiussore (firma)	Il creditore (firma)	Il debitore, per presa visione

Ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c. il fideiussore approva specificamente gli artt. 2 e 3 (importo massimo, solidarietà o beneficio di escussione, eventuale rinuncia all'art. 1957 c.c.). Firma: _____